Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

CONSIDERATO che tale regolamento prevede, all'articolo 31, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

VISTO l'articolo 47, comma 11-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha modificato il citato articolo 47, comma 11-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, incrementando la dotazione del Fondo esistente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato "alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci", di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

CONSIDERATO che l'attuale formulazione del citato articolo 47, comma 11-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dispone che tali risorse siano destinate alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria;

CONSIDERATO altresì che la predetta norma prevede che tali ulteriori risorse siano attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che tali attività abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato e che per tali stesse attività non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato;

VISTO l'articolo 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124;

SENTITE le associazioni di categoria;

RITENUTO pertanto necessario definire i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse in parola;

DECRETA

Articolo1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

   a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;

   b) impresa ferroviaria: l'impresa pubblica o privata titolare di un certificato di sicurezza in corso di validità, la cui attività consiste nella prestazione di servizi per il trasporto o la manovra di merci per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, nonché le imprese che forniscono solo la trazione;

   c) beneficiaria: l'impresa ferroviaria che soddisfa i requisiti e le condizioni dell'articolo 4 del presente decreto.

Articolo 2

Contesto e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dal vigente articolo 47, comma 11-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come integrato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi alle imprese ferroviarie per le attività di formazione delle figure professionali addette alla circolazione ferroviaria diverse da quelle del personale di condotta dei treni, per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati ad incentivare la formazione e l'assunzione del personale formato, al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario.

3. Le attività di formazione ammesse alla contribuzione possono essere svolte anche avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).

Articolo 3

Ambito di applicazione, durata e risorse finanziarie

1. Le risorse pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul Capitolo 1267, piano gestionale 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle risorse per anno disponibili, verranno erogati alle imprese ferroviarie che rispettino i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 4, a parziale copertura dei costi sostenuti per le attività di formazione professionale svolte negli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Per accedere ai contributi regolati dal presente decreto, qualora sussistano i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 4, le imprese ferroviarie devono regolarmente chiedere l'ammissione alla contribuzione ai sensi dell'articolo 5 e presentare il relativo rendiconto ai sensi del successivo articolo 6. In nessun caso l'eventuale mancanza di copertura potrà determinare maggiori oneri a carico dello Stato.

Articolo 4

Imprese ferroviarie beneficiarie

1. Sono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2 le imprese ferroviarie aventi sede in Italia e titolari di certificato di sicurezza in corso di validità sin dal momento della presentazione della domanda di ammissione prevista all'articolo 5, e che rispettino inoltre le seguenti condizioni:
   a) abbiano avviato negli anni 2020, 2021 e 2022 corsi di formazione professionale destinati a formare personale specialistico addetto alla circolazione ferroviaria per la figura professionale "personale di preparazione dei treni".
   b) abbiano provveduto alla prima assunzione di almeno il 70 per cento del personale che abbia completato con esito positivo il corso di formazione, per ciascuno dei corsi attivati per i quali è fatta richiesta di accesso al contributo; tale prima assunzione può essere anche a tempo determinato, purché con l'indicazione di un termine non inferiore a 18 mesi, eventualmente incluso in esso anche il periodo di svolgimento delle attività di formazione;
   c) non abbiano richiesto e/o ricevuto alcuna somma da parte del personale che ha partecipato ai corsi di formazione. Nel caso in cui la formazione sia stata erogata da un organismo di cui all'articolo 2 comma 3, tali organismi non devono avere richiesto e/o ricevuto alcuna somma da parte del personale che ha partecipato ai corsi di formazione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle imprese ferroviarie che abbiano assunto per la prima volta il personale partecipante all'attività di formazione antecedentemente all'avvio delle attività formative, a condizione che non siano trascorsi più di 12 mesi tra la data di assunzione e quella di inizio dell'attività di formazione.

Articolo 5

Procedura di accesso

1. Entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'impresa ferroviaria presenta al Ministero istanza di accesso ai contributi, in relazione ai progetti di formazione che prevede di realizzare nell'anno. L'istanza dovrà riportare, oltre ai dati dell'impresa ferroviaria richiedente, anche l'elenco dei suddetti progetti di formazione e, per ciascuno di questi, il numero dei partecipanti, nonché il relativo costo, stimato sulla base di una puntuale previsione dei soli costi ammissibili, determinati come da specifiche di cui al successivo articolo 7. A tal fine, l'impresa ferroviaria utilizza il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Per quanto riguarda l'annualità 2020, il termine par la presentazione dell'istanza di accesso ai contributi scade il 30 novembre 2020. Le modalità di presentazione dell'istanza sono le medesime indicate al comma precedente.
3. Nella domanda d'accesso al contributo l'impresa ferroviaria dichiarerà il preciso impegno ad assumere almeno il 70 per cento del personale formato, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 4, a collaborare con il Ministero ove vengano disposti accessi e/o ispezioni documentali ai sensi dell'articolo 8, nonché a comunicare in sede di rendicontazione le modalità con cui ha assolto o intende assolvere all'obbligo informativo previsto dall'articolo 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
4. Non saranno considerate le istanze non conformi al modello di cui all'allegato 1 al presente decreto o presentate oltre le suddette scadenze.
5. Entro 60 giorni dal termine di presentazioni delle domande il Ministero comunica l'esito della richiesta di ammissione.

Articolo 6

Riconoscimento ed erogazione del contributo

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale ha presentato l'istanza di accesso al contributo, l'impresa ferroviaria ammessa presenta al Ministero una comunicazione con la quale rendiconta i costi dei progetti di formazione per i quali ha chiesto la contribuzione, secondo le specifiche fornite dal Ministero.
2. Sulla base delle comunicazioni di rendicontazione dei progetti di formazione di cui al comma precedente pervenute entro la scadenza, il Ministero verificherà, per ciascuna istanza, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte per l'accesso alla contribuzione.
3. Il Ministero determina, separatamente per ogni singola annualità, la quota di contributo da erogare a ciascuna impresa beneficiaria, sulla base delle valutazioni di cui al comma precedente, a valere sulle risorse effettivamente disponibili per tale annualità sul pertinente capitolo di spesa.
4. Il contributo da erogare a ogni impresa ferroviaria sarà determinato forfetariamente sulla base di ogni unità di personale formata e assunta ai sensi dell'articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili per ciascun anno e, comunque, in misura non superiore al costo medio di formazione per partecipante risultante dalla rendicontazione dei soli costi ammissibili specificati all'articolo 7.

Articolo 7

Costi ammissibili

1. Alle imprese beneficiarie il contributo è riconosciuto, comunque entro il limite del rispettivo impegno, in misura non superiore al 50 per cento dei soli costi ammissibili tassativamente elencati al comma successivo. Dal totale dei costi ammissibili sono da detrarre eventuali altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali o locali, erogati in relazione ai costi rendicontati.

2. Considerate le risorse stanziate, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono ammissibili esclusivamente:

   a) i costi relativi ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione se risultanti da fattura o ricevuta indicante specificamente il corso e le giornate in cui il servizio è stato reso; per i formatori dipendenti dell'impresa ferroviaria sarà convenzionalmente riconosciuto l'importo ottenuto dall'ammontare della retribuzione lorda risultante dalla busta paga del mese interessato diviso le ore contrattuali moltiplicato per le ore di formazione effettuate;

   b) i costi documentati relativi ai partecipanti dei corsi di formazione; per il personale già dipendente dell'impresa ferroviaria sarà convenzionalmente riconosciuto l'importo ottenuto dall'ammontare della retribuzione lorda risultante dalla busta paga del mese interessato diviso i giorni contrattuali e moltiplicato per i giorni di corso e/o di esame cui il soggetto ha partecipato alle attività per almeno 6 ore; per il personale non dipendente sarà riconosciuta una somma non superiore all'importo di 50 euro giornalieri, a titolo di rimborso forfetario di spese per trasferta e vitto, a condizione che risulti la restituzione di tale importo al partecipante stesso mediante strumenti di pagamenti tracciati;

   c) i costi per l'affitto delle strutture presso cui svolgere le attività formative e/o i relativi esami, da questi esclusi gli ammortamenti, in misura non superiore, per ogni corso, a un decimo della somma dei costi di cui alle precedenti lettere a) e b);

   d) i costi per le visite mediche, se nelle fatture o nella documentazione a queste allegata sia specificato il codice fiscale della persona interessata;

3. Non sono ammissibili ai fini della rendicontazione e non concorrono alla determinazione del contributo costi diversi da quelli elencati nel precedente comma o non documentati secondo quanto ivi richiesto.

Articolo 8

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento di riconoscimento del contributo e altresì successivamente alla sua erogazione, il Ministero può effettuare accessi e ispezioni documentali presso le sedi delle imprese ferroviarie che hanno presentato istanza di accesso ai contributi, e/o presso i depositari della documentazione di interesse.

2. Le imprese ferroviarie metteranno a disposizione la documentazione giustificativa del contributo richiesto e collaboreranno allo svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Ministero.

3. Le richieste istruttorie verranno comunicate tramite PEC, e sollecitate per una sola volta ove prive di riscontro nei successivi quindici giorni. La mancata risposta a tale sollecito, entro il termine nello stesso indicato, comporta automaticamente la perdita del diritto al contributo.

Articolo 9

Clausola di invarianza ed ulteriori disposizioni applicative

1. Agli adempimenti di cui al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
2. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dalle imprese ferroviarie saranno raccolti presso il Ministero e trattati per le esclusive finalità del presente decreto.
3. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e successivamente portato a conoscenza anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da

Paola De Micheli

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ALLEGATO 1 (*fac simile da adattare alle singole esigenze*)

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

A FAVORE DELLE IMPRESE FERROVIARIE PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE SPECIALISTICO PER L'ATTIVITÀ DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Art. 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21/06/2017, come integrato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2020, n. 8

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
– Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
– Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (Prov._____) in data_____

residente in _____ (Prov. _____)

via _____ n. _____c.a.p. _____

nella qualità di legale rappresentante dell'impresa ferroviaria_____

_____ (anche ISTANTE)

con sede legale in _____ (Prov _____)

via _____ n. _____c.a.p. _____

recapito telefonico _____

recapito e-mail _____

PEC _____

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____con numero _____

dal _____codice di attività unica/prevalente _____

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

- che la ISTANTE è titolare del Certificato di sicurezza ferroviaria n. _____, rilasciato il _____, in corso di validità alla data della presente;

- che la ISTANTE nell'anno _____ ha avviato e/o avvierà i seguenti corsi di formazione professionale destinati a formare personale specialistico per l'attività di sicurezza della circolazione ferroviaria, di cui all'art. 4 del presente decreto:

- che la ISTANTE e/o l'Ente di formazione non hanno richiesto né richiederanno alcuna somma, ad alcun titolo (anche esemplificativamente quale rimborso o iscrizione), ai partecipanti alle attività di formazione;

SI IMPEGNA

- ad assumere – a titolo di prima assunzione – almeno il 70% del personale che abbia completato il corso di formazione cui ha partecipato, tra quelli sopra elencati, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 4 del presente decreto;
- a presentare, utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato 2, la rendicontazione dei corsi di formazione per i quali ha chiesto la presente contribuzione, con l'indicazione esclusivamente dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 7 del presente decreto;
- a collaborare con il Ministero ove vengano disposti accessi e/o ispezioni documentali ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto;
- a fornire comunque, anche in formato elettronico, tutti i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini dell'erogazione del contributo richiesto, secondo i contenuti e le modalità che saranno comunicati dal Ministero stesso;
- a comunicare tempestivamente, e comunque in sede di rendicontazione, eventuali somme ricevute a qualsiasi titolo (anche esemplificativamente quale rimborso o iscrizione) dai partecipanti alle attività di formazione;
- a comunicare tempestivamente, anche successivamente all'erogazione, ogni variazione che dovesse intervenire relativamente a quanto dichiarato o comunicato avente effetti sul diritto al contributo e/o sulla misura di quanto percepito a tale titolo,

E PERTANTO CHIEDE

di ricevere una decisione preliminare in merito all'ammissibilità della presente domanda, accettando e consapevole che la presentazione di tale domanda oltre il termine fissato dall'art. 5 del presente decreto comporta l'inammissibilità della stessa.

Luogo e data _____

FIRMA

_____

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente modulo si acconsente anche al trattamento dei dati personali.

Luogo e data _____

FIRMA

_____

ALLEGATO 2 (*fac simile da adattare alle singole esigenze*)

COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SPECIALISTICO PER L'ATTIVITÀ DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Art. 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21/06/2017, come integrato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2020, n. 8

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
– Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
– Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (Prov._____) in data_____

residente in _____ (Prov. _____)

via _____ n. _____c.a.p. _____

nella qualità di legale rappresentante dell'impresa ferroviaria_____

_____ (anche ISTANTE)

con sede legale in _____ (Prov _____)

via _____ n. _____c.a.p. _____

recapito telefonico _____

recapito e-mail _____

PEC _____

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____con numero _____

dal _____codice di attività unica/prevalente _____

in relazione alla Domanda di ammissione ai contributi *ex* art. 47, comma 11-quinquies, del D.L. n. 50/2017, come integrato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 162/2019, relativi alla formazione del personale specialistico per l'attività di sicurezza della circolazione ferroviaria presentata in data ____ / ____ / _____,

CHIEDE

- l'erogazione di tale contributo per l'anno _____, avendo regolarmente svolto le attività formative dichiarate nella Domanda di ammissione;

- di ricevere tale contributo mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario intestato alla ISTANTE, acceso presso _____, filiale/agenzia _____, identificato dal Codice IBAN:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e, a tal fine, consapevole delle responsabilità personali anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il richiedente, ai sensi dello stesso d.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- che nell'anno _____ la ISTANTE ha attivato i seguenti corsi di formazione professionale destinati a formare personale specialistico per l'attività di sicurezza della circolazione ferroviaria, di cui all'art. 4 del D.M. _____2020, prot. _____:

- che la ISTANTE ha assunto – a titolo di prima assunzione – almeno il 70% del personale che abbia completato il corso di formazione cui ha partecipato, tra quelli sopra elencati, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 4 del presente decreto;
- che la ISTANTE e/o l'Ente di formazione non hanno richiesto né ricevuto alcuna somma, ad alcun titolo (anche esemplificativamente quale rimborso o iscrizione), ai/dai partecipanti alle suddette attività di formazione;
- che la ISTANTE non ha richiesto e/o ricevuto altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali o locali, erogati in relazione ai progetti di formazione o ai costi rendicontati;

ALLEGA

- ai fini della rendicontazione dei soli costi ammissibili, la documentazione richesta secondo le modalità e le specifiche richieste dal Ministero, accettando e consapevole che la produzione della stessa oltre il termine fissato dall'art. 6 del presente decreto comporta la perdita del diritto al contributo richiesto;

SI IMPEGNA

- a fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini del riconoscimento del contributo, secondo i contenuti e le modalità che saranno comunicati dal Ministero stesso;
- a restituire l'eventuale contributo ricevuto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto;
- a comunicare tempestivamente, anche successivamente all'erogazione, ogni variazione che dovesse intervenire relativamente a quanto dichiarato o comunicato avente effetti sul diritto al contributo e/o sulla misura di quanto percepito a tale titolo.

Luogo e data _____

FIRMA

_____

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente al trattamento dei dati personali contenuti anche nei documenti presentati per la rendicontazione.

Luogo e data _____

FIRMA

_____

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si attesta che il provvedimento numero 0000439 del 08/10/2020, con oggetto Protocollo nr: 40165 - del 13/10/2020 - GABINETTO - Uffici Diretta Collaborazione Ministro DM n. 439 del 908/10/2020 - formazione del personale ferroviario non addetto alla condotta dei treni. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0044358 - Ingresso - 14/10/2020 - 08:41 ed è stato ammesso alla registrazione il 13/11/2020 n. 3468

Il Magistrato Istruttore
UGO MONTELLA
(Firmato digitalmente)

ucb.UCB_INF.REGISTRO UFFICIALE.0038448.28-10-2020
M_INF.UFFCAB.REGISTRO UFFICIALE.I.0042250.28-10-2020

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UCB MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Oggetto: Protocollo nr: 40165 - del 13/10/2020 - GABINETTO - Uffici Diretta Collaborazione Ministro DM 8 ottobre 2020 n. 439 - formazione del personale ferroviario non addetto alla condotta dei treni

Si comunica che il provvedimento numero **439** del **08/10/2020** emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, protocollato da questo Ufficio in data 14/10/2020 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 36645

ha superato

con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il numero **2703** in data **28/10/2020**.

Data 28/10/2020

Francesco Sciortino

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente